



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 13 ottobre 2022

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario relatore
Chiara BASSOLINO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo), deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1, dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2019/21, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2019/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR;

VISTE le deliberazioni nn. 21/2021/INPR e 24/2022/INPR, con le quali la Sezione ha approvato il programma di lavoro per gli anni 2021 e 2022;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 27/2021/INPR, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

RILEVATO che, nella seduta del 20 luglio 2022, il controllo sul Bilancio di previsione 2019/2021 e sul Rendiconto 2019 del Comune di Camponogara era stato rinviato per approfondimenti;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 27/2022, di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Daniela D'Amaro;

FATTO E DIRITTO

Com'è noto, la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*", ha introdotto in maniera innovativa nell'ordinamento forme di controllo cd. "collaborativo" da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), ha poi previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti Sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto dell'esercizio di competenza, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Nelle previsioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto, in particolare, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno (ora riferibili ai saldi di finanza pubblica) e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, nonché di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria, in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'Organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno fosse "*ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità*", concorrendo "*alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica*,

ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno" (sentenza n. 179 del 2007) ritenendo, altresì, che tale nuova attribuzione trovasse diretto fondamento nell'art. 100 Cost.; quest'ultima disposizione assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo "sulla gestione del bilancio dello Stato", ivi previsto, come oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata.

Con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, i controlli sui bilanci hanno assunto caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, prevedendosi, nell'ambito delle verifiche di cui alla citata legge 266/2005, la possibilità di accertamento, da parte delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (oggi peraltro superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio, di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.); si è poi statuito l'obbligo per le amministrazioni interessate di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, oggi previsto per gli enti locali dall'art. 148 *bis* del D. lgs. 267/2000.

La *ratio* che ha caratterizzato questa evoluzione va rinvenuta nella finalità di prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio di cui al novellato art. 81 della Costituzione, riverberandosi tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, con possibile vanificazione della funzione di coordinamento dello Stato, volta al rispetto degli obblighi eurounitari (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 40 del 2014). Ne consegue che tale tipo di controllo è esercitato nell'interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo complesso, per cui il potere conferito alla Corte dei conti di adottare misure interdittive per l'ente appare anch'esso strumentale al rispetto degli obblighi che lo Stato medesimo ha assunto nei confronti dell'Unione europea, in ordine alle politiche di bilancio.

Posto che, peraltro, non sono mai state abrogate le disposizioni contenute nelle citate leggi n. 131/2003 e n. 266/2005, coesiste ad oggi una duplice finalità del controllo finanziario sugli enti locali: da un lato, esso è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati la reale situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'Ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le misure correttive che ritengano più opportune; dall'altro, a fronte di irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell'ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esiti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche, la cui gestione è demandata all'ente assoggettato a controllo.

In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal D. lgs.118/2011 che, in adempimento della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale (art. 119 della Costituzione), ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti

pubblici nazionali nei termini già descritti.

In ragione delle considerazioni che precedono, vanno altresì richiamate le linee guida della Sezione delle autonomie (già citate nel preambolo: ci si riferisce, in particolare, alle linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla predetta Sezione con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR), ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali, indicativi della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Secondo la giurisprudenza (cfr. Corte cost. sent. n. 40/2014), il controllo ex art. 148 *bis* D. lgs. 267/2000 ha natura preventiva ed è segnatamente preordinato al riscontro di ogni disfunzione contabile che si appalesi dalla "strumentazione" economico-finanziaria ("*irregolarità suscettibili di pregiudicare anche in prospettiva gli equilibri economico - finanziari degli enti*", ex art. 148 *bis*, comma 1 del TUEL). Siffatto controllo riguarda, tra l'altro, la "*violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria*" (art. 148 *bis*, comma 3, primo periodo, D. lgs. 267/2000). L'accertamento di detta violazione non determina immediati provvedimenti interdittivi da parte della Corte dei conti. Infatti, l'interdizione consegue a fattispecie diverse da quella indicata, preclusive dell'"*attuazione dei programmi di spesa*" (art. 148 *bis*, comma 3, terzo periodo del TUEL), per "*la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria*". Più specificamente, queste ultime alterano in concreto il bene giuridico dell'equilibrio economico - finanziario dell'ente locale, producendone una lesione effettiva. Al contrario, nelle prime ("*violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria*") il suddetto bene giuridico è soltanto minacciato. Rafforza tale distinzione la richiamata previsione normativa per cui le irregolarità siano suscettibili "*anche in prospettiva*" (art. 148 *bis*, comma 1, del TUEL) di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari. La presunzione legale di pericolo, nei termini suddetti, comporta la verifica degli eventuali conseguenti effetti dannosi per l'equilibrio economico-finanziario dell'ente locale: essi non ricorrono ove lo scrutinio delle misure correttive operate dall'ente locale rilevi l'idoneità /efficacia in concreto delle stesse, perché ascrivibile a profili di attendibilità, affidabilità, serietà e congruenza.

Con riferimento ai precedenti esercizi finanziari, inerenti al Comune di Camponogara (VE), nell'ultima deliberazione, relativa al Rendiconto 2015 (n. 96/2018/PRSE), la Sezione:

- segnalava la violazione dell'art. 227, comma 1, del TUEL, per ritardo nell'approvazione del Rendiconto 2015;
- raccomandava la costituzione di adeguato Fondo rischi, per gli oneri derivanti dal contenzioso, ai sensi del punto 5.2, lett. h), All. 4/2 al D.lgs. 118/2011.

La Sezione ha esaminato la documentazione sul Bilancio di previsione 2019/2021 e sul Rendiconto 2019, relativa all'Ente, dalla quale emerge la situazione finanziario -

contabile compendiata nelle seguenti tabelle:

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRI DI BILANCIO SCHEMI BDAP – RENDICONTO 2019	
	Rendiconto 2019
Risultato di competenza di parte corrente (O1=G+H+I-L+M)	391.742,98
O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente	354.093,70
O3) Equilibrio complessivo di parte corrente	264.325,50
Saldo delle partite finanziarie	0,00
Risultato di competenza di parte corrente (O1=G+H+I-L+M) al netto del saldo negativo delle partite finanziarie	391.742,98
Risultato di competenza di parte capitale (Z1)=P+Q+R-C+I-S1-S2-T+L-MU-UI-U2-V+E)	-128.442,71
Z2) Equilibrio di bilancio di parte capitale	-128.442,71
Z3) Equilibrio complessivo di parte capitale	-128.442,71
Risultato di competenza (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z)	263.300,27
W2) Equilibrio di bilancio	225.650,99
W3) Equilibrio complessivo	135.882,79

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE		
		2019
Fondo cassa al 31/12/2019	(+)	2.317.586,73
Totale residui attivi	(+)	1.291.655,61
Totale residui passivi	(-)	801.108,46
FPV in spesa di parte corrente	(-)	171.288,90
FPV in spesa di parte capitale	(-)	840.909,21
FPV in spesa per attività finanziarie	(-)	0,00
Risultato contabile di amministrazione	(=)	1.795.935,77
Totale accantonamenti	(-)	414.512,54
<i>di cui: FCDE</i>		248.451,05
<i>di cui: Fondo contenzioso</i>		90.000,00
<i>di cui: Fondo perdite partecipate</i>		0,00
<i>di cui: Altri accantonamenti</i>		76.061,49
Totale parte vincolata	(-)	215.844,80
Totale parte destinata agli investimenti	(-)	21.649,83
Totale parte libera (avanzo)	(-)	1.143.928,60

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

Titoli	Accertamenti	Riscossioni	Affidabilità
	(a)	(b)	b/a
Titolo 1 RR (ini+riacc)	907.698,13	1.008.492,31	111,10%

Titolo 1 CP	3.843.209,67	2.986.264,42	77,70%
Titolo 2 - RR (ini+riacc)	7.509,18	7.931,20	105,62%
Titolo 2 CP	604.625,54	468.092,05	77,42%
Titolo 3 RR (ini+riacc)	236.819,17	87.930,77	37,13%
Titolo 3 CP	1.166.487,08	1.067.502,20	91,51%
Titolo 4 - RR (ini+riacc)	23.500,00	5.999,49	25,53%

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2019
Fondo cassa finale	2.317.586,73
Anticipazione di tesoreria	0,00
Cassa vincolata	64.538,91
Indice tempestività dei pagamenti	-18,28*

*Importo annuale 2019 pagamenti posteriori alla scadenza: euro 292.299,11;

INDEBITAMENTO

	2019
Debito complessivo a fine anno	1.685.466,82

In relazione agli elementi di potenziale criticità, è stata esperita apposita istruttoria, con nota prot. n. 519 del 31 gennaio 2022.

Il Sindaco e l'Organo di revisione hanno fornito riscontro con nota prot. Cdc n. 1248 in data 8 marzo 2022, in precedenza già trasmessa erroneamente alla sezione documenti del sistema Fitnet-Conte, con prot. n. 658 in data 08 febbraio 2022.

La Sezione, precisando che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia e, dunque, che l'assenza di uno specifico rilievo su altri aspetti non può essere considerata quale implicita valutazione positiva, tenendo in debita considerazione quanto rappresentato e precisato dal Comune, richiama l'attenzione sulle criticità riscontrate e sulle conseguenziali osservazioni e raccomandazioni di seguito rappresentate.

Risultato di amministrazione

Si è rilevato in sede istruttoria che, sia per il 2019 che per il 2020, seppur nell'ambito di un risultato positivo della gestione di competenza (come pure dei rispettivi equilibri complessivi), l'Ente ha realizzato un risultato di parte capitale negativo nei termini a seguire:

Risultato di competenza di parte Capitale (Z1)= P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)	-128.442,71
Z2) Equilibrio di bilancio di parte capitale	-128.442,71
Z3) Equilibrio complessivo di parte capitale	-128.442,71

Fonte: elaborazione Corte dei conti dati schemi di bilancio BDAP rendiconto 2019

Su tale aspetto, con la nota di risposta in precedenza richiamata, l'Ente ha precisato di aver "ottenuto un risultato positivo complessivo della gestione di competenza sia nell'anno 2019 che nell'anno 2020 e, per entrambi gli esercizi, un risultato di parte

capitale negativo. Il suddetto risultato negativo è dipeso dal fatto che in entrambi gli esercizi la spesa in c/capitale è stata finanziata con entrate correnti per l'importo di €145.864,91 per l'anno 2019 e di € 268.968,74 per l'anno 2020. Si segnala al riguardo che l'ente, a seguito di operazioni di rinegoziazione dei mutui con la Cassa Depositi e Prestiti ha conseguito delle economie che ha sistematicamente destinato ad investimenti. Si fa presente altresì che è stata data risposta negativa al quesito n. 5 (se le somme iscritte ai titoli IV, V e VI delle entrate - escluse quelle del titolo IV, considerate ai fini degli equilibri di parte corrente - siano state destinate esclusivamente al finanziamento delle spese di investimento) in quanto nel corso dell'esercizio 2019, l'importo di €24.604,80 derivante da oneri di urbanizzazione è stato destinato al finanziamento, nel rispetto della legge, a spese correnti”.

Il Collegio osserva, in primo luogo, che l'Ente realizza l'equilibrio di competenza complessivo (263.300,27) contestualmente ad un risultato di parte corrente positivo (391.742,98), anche al netto del saldo afferente alle partite finanziarie (nel caso di specie pari a zero).

Con riferimento al disavanzo di parte capitale e alle argomentazioni prodotte dall'Ente medesimo, è opportuno segnalare che queste ultime trovano in parte riscontro nel principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 del D. lgs. 118/2011, che al paragrafo 5.3.3. prevede quanto segue: “(...) *la copertura finanziaria delle spese di investimento, comprese quelle che comportano impegni di spesa imputati a più esercizi deve essere predisposta - fin dal momento dell'attivazione del primo impegno - con riferimento all'importo complessivo della spesa dell'investimento*”; lo stesso principio precisa ulteriormente che la copertura degli investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione può essere costituita dal “(...) *saldo corrente dell'esercizio cui è imputata la spesa, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione*”.

In tal senso, dunque, si osserva che, a fronte di un disavanzo di parte capitale pari ad euro 128.442,71, l'Ente esprime un margine di parte corrente superiore, pari ad euro 391.742,98, in assenza di evidenze relative alle partite finanziarie.

Ciò premesso, si ritiene di segnalare che tale situazione deve ritenersi residuale rispetto ad una gestione che preveda, sin dall'inizio del ciclo di bilancio, una naturale copertura delle spese di investimento con le omologhe entrate di parte capitale, in osservanza dei postulati generali n. 9 e 16 di cui al D. lgs. 118/2011 relativi alla prudenza e alla competenza finanziaria.

Giova inoltre richiamare le disposizioni del postulato generale n. 15, di cui al D. lgs 118/2011, il quale subordina il concetto di “equilibrio di bilancio” ad una “(...) *rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di uscita*”, precisando inoltre che tale condizione di equilibrio “(...) *comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione*”.

Si raccomanda pertanto che, per gli esercizi futuri, la programmazione dell'Ente sia tale

da prevedere un equilibrio finale realizzato attraverso entrambi gli equilibri intermedi - di parte corrente e di parte capitale, assicurando che, in evidenza di eventuali risultati negativi di parte capitale, le spese di investimento vengano finanziate esclusivamente da entrate correnti.

Fondo crediti dubbia esigibilità

Dalla lettura della relazione dell'OR in sede istruttoria è emersa l'ipotesi che l'Ente, nell'esercizio 2019, avesse adottato il metodo di calcolo semplificato, utilizzabile fino al 2018, come espressamente indicato nel paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011.

Si era riscontrato, inoltre, che la risposta alla domanda 5.2.1.2 del questionario sul Rendiconto 2019 risultava negativa, relativamente alla riduzione del FCDE per lo stesso importo dei crediti eliminati dalle scritture contabili.

Con propria nota di risposta, l'Ente ha precisato quanto segue: *“(...) Si fa presente che l'ente nel calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità in sede di rendiconto, non ha adottato il metodo semplificato ma, per ogni credito che presentava rischi di esigibilità ha accantonato un fondo di pari importo”*.

Con riferimento alla *“risposta negativa alla domanda 5.2.1.2 (...) si precisa che la stessa è dipesa dal fatto che per i crediti eliminati (pari ad €180,67) non è stato ridotto il FCDE, in quanto per essi non era stato effettuato nessun accantonamento.”*

Con riferimento al metodo di calcolo, il Collegio prende atto del fatto che non è stato adottato, nel corso del 2019, il metodo di calcolo semplificato.

In ordine alla funzione e al criterio di quantificazione del Fondo, il Collegio ritiene tuttavia di richiamare i contenuti generali del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui al pertinente allegato del D. lgs. 118/2011.

Come espressamente previsto all'esempio n. 5, riportato in appendice, che costituisce parte integrante del predetto principio contabile applicato, il Fondo crediti di dubbia esigibilità in contabilità finanziaria deve intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

Rispetto alla soglia di prudenza applicabile, *“(...) La scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.”*

Poiché la costituzione del Fondo determina una immobilizzazione di risorse, altrimenti utilizzabili a favore della collettività, è necessario però contemperare le opposte esigenze, tenendo conto sia del peso relativo dei crediti oggetto di sterilizzazione, sia del numero degli stessi e del relativo ammontare.

Leasing

Nel questionario relativo al rendiconto, l'Organo di revisione aveva dichiarato l'assenza di contratti di partenariato pubblico - privato (cfr. prospetto 8, pag. 4), ma dalla relazione sul rendiconto trasmessa dallo stesso si evinceva la presenza di un contratto di leasing

con scadenza 01/06/2033, per un importo di euro 101.319,83.

A fronte di tale incongruenza, si è provveduto a richiedere maggiori informazioni, anche in ordine alla natura del contratto, alla data di stipula e al metodo di contabilizzazione adottato (patrimoniale ovvero finanziario) dall'Ente.

Su tali aspetti, con propria nota di risposta, l'Ente ha precisato quanto segue: *“(…) Si fa presente che con deliberazione 157 del 14/12/2010 la Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo alla (…) … opera da realizzarsi attraverso la procedura del "Leasing in costruendo". Con la successiva deliberazione n.159 del 22/12/2010 la Giunta comunale ha stabilito gli indirizzi e condizioni per il bando di gara e con determina del Responsabile del Settore Uso ed Assetto del Territorio n.243/2011 è stata aggiudicata la gara mediante Leasing Immobiliare pubblico di cui all'art.160 del D.lgs. 163/2006. In data 18/04/2011 è stato sottoscritto il contratto di locazione finanziaria il quale prevede, in sintesi, le seguenti principali condizioni:*

- *la durata del leasing (locazione finanziaria) è di 20 anni decorrenti dalla data di approvazione da parte della stazione appaltante del verbale di collaudo (positivo) dell'opera o dal verbale di consegna dell'opera se antecedente alla data del collaudo;*
- *i canoni del leasing (comprensivi di IVA) sono previsti -in un numero complessivo di 40 di cui 38 semestrali posticipati, oltre a due maxi rate, la prima, come maxi canone iniziale, pari al 10% del valore finale del contratto di leasing e l'ultima, costituente il riscatto finale, pari al 10% del valore finale del contratto di leasing;*
- *la possibilità da parte della stazione appaltante di versare, alla decorrenza dei canoni o anche in fase successiva, al soggetto finanziatore un importo a titolo di extracanone che andrà a ridurre il valore capitale residuo e quindi l'importo dei canoni residui;*
- *successivamente alla stipula del contratto di leasing l'ente ha costituito a favore del soggetto finanziatore un diritto di superficie sull'area ove è stata realizzata l'opera, valutato in euro =0 della durata di 30 anni e comunque durerà fino a quando la stazione non abbia esercitato il riscatto totale dell'immobile a fine della: locazione finanziaria”.*

Rispetto a queste informazioni fornite dall'Ente, il Collegio osserva preliminarmente che il perfezionamento dello stesso è avvenuto antecedentemente all'entrata in vigore (1° gennaio 2015) delle nuove norme previste dai principi contabili ex d.lgs. n. 118/2011, allegato 4/2, punto 3.25, come modificati e ampliati dal d.lgs. n. 126/2014.

La Sezione osserva, inoltre che, nella nota del magistrato istruttore allegata alla deliberazione 919/2014/PRSE, relativa al rendiconto 2012, veniva evidenziato quanto segue *“(…)sono stati rilevati degli elementi di criticità con riguardo alla concessione in comodato d'uso gratuito al Ministero dell'Interno dell'immobile destinato a caserma dei Carabinieri, a fronte dell'assunzione quasi integrale (ad eccezione della parte coperta da contributo regionale) dei costi di costruzione dello stesso, in difformità, tra l'altro, agli accordi iniziali intercorsi con il Ministero, mai formalizzati in specifiche pattuizioni. Tale operazione, allo stato, risulta irreversibile sia per l'impossibilità di destinare ad altro uso la struttura, sia per il vincolo di destinazione di almeno 30 anni imposto dalla Regione ai fini della erogazione del detto contributo”.*

Nella risposta istruttoria sul rendiconto 2019 l'Ente ha dichiarato che *"(...) il Comune di Camponogara non tiene conto del contratto di leasing ai fini dell'indebitamento"*, in difformità con quanto in precedenza dichiarato nella risposta alla richiesta istruttoria sul bilancio di previsione 2011 (nota prot. 18195 del 7/11/2011), in cui l'Ente affermava invece che *"l'operazione di leasing (detta anche locazione finanziaria) viene considerata da questo ente come una forma di finanziamento e indebitamento ulteriore rispetto a quelle forme previste dall'art. 3, co.1 della Legge 350/2003"*; quest'ultima modalità di calcolo era stata peraltro ritenuta corretta dalla Sezione, in occasione dei controlli sul rendiconto 2012 (cfr. nota allegata alla citata deliberazione 919/2014/PRSE).

Il Collegio raccomanda pertanto che il Comune valuti accuratamente le modalità di contabilizzazione del leasing in esame ed effettui il monitoraggio sulle correlate condizioni sostanziali, ai fini del computo dei limiti di indebitamento.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminato il questionario sul Bilancio di previsione per gli anni 2019/2021 e sul Rendiconto per l'esercizio 2019 del Comune di Camponogara (VE):

- rileva per il 2019 un risultato di competenza di parte capitale negativo; raccomanda pertanto che, per gli esercizi futuri, nei limiti delle flessibilità concesse dall'ordinamento contabile, la programmazione dell'Ente sia tale da prevedere un equilibrio finale realizzato attraverso entrambi gli equilibri intermedi - di parte corrente e di parte capitale -, assicurando che le spese di investimento vengano finanziate esclusivamente da entrate correnti;
- con riferimento al contratto di leasing esaminato, invita il Comune a valutare – secondo le considerazioni esposte nella parte motiva- il perdurare delle condizioni di effettivo partenariato pubblico – privato, sia ai fini del computo dell'indebitamento, che del metodo contabile adottabile.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia, ai sensi dell'art. 31 del D. lgs. n. 33/2013.

Copia della stessa sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo ConTe, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Camponogara (VE).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 13 ottobre 2022.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

f.to digitalmente Daniela D'Amato

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 22 dicembre 2022

Il Direttore di Segreteria f.f.

f.to digitalmente Alessia Boldrin